

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1926}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIAMPAGLIA, ALIVERTI, ARFE', BORRI

Presentata il 7 dicembre 1977

Norme per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti tecnici civili e industriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recenti dolorosi episodi di Seveso, di Manfredonia e tutti gli altri che in questi ultimi tempi hanno colpito parti così vaste del territorio nazionale non possono non indurre a profonda riflessione tutti coloro che hanno responsabilità ed influenza diretta o indiretta nella conduzione della società e dei suoi istituti perché da eventi così gravi si possa trarre occasione per tentare, nei limiti del possibile, di evitarne il ripetersi.

Nei limiti del possibile, si è detto, in quanto simili catastrofici eventi appaiono essere nient'altro che manifestazioni acute di una situazione in cui la degradazione profonda dell'ambiente naturale e di quello del lavoro sono le inevitabili conseguenze di una industrializzazione spesso disattenta a valutazioni di effettiva convenienza sociale, pressapochista e impreparata a scelte inquadrate in tale ottica o addirittura indisponibile verso di esse data la loro improduttività sul piano della popolarità immediata.

L'apparato produttivo italiano è stato infatti indirizzato prima, e forzato poi, verso obiettivi di falso benessere nel perseguimento dei quali, al deterioramento dell'*habitat* inevitabile in quanto intimamente

connesso al processo produttivo stesso, si è di frequente aggiunto quello invece evitabile conseguente alla mancata realizzazione, accanto a quelli primari, di cicli accessori finalizzati ad impedire la degradazione ambientale o ad eliminarne il rischio.

Con la presente proposta di legge si vuole pertanto richiamare la vostra attenzione sulla sentita necessità di dettare norme precise e dettagliate in merito alla progettazione, costruzione ed esercizio di impianti tecnici civili e industriali.

Attualmente esistono solo le « norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica », contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086, applicabili alle costruzioni edilizie, e le relative norme tecniche di esecuzione approvate, dapprima, con decreto ministeriale 30 maggio 1972, aggiornate, poi, con decreto ministeriale 30 maggio 1974 ed, infine, con decreto ministeriale 16 giugno 1976 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 agosto 1976).

Inoltre provvedimenti parziali e limitati sono stati adottati con la legge 30 aprile 1976, n. 373, contenente « norme per il

contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici», di cui è peraltro atteso il regolamento di attuazione e che riguardano «... le caratteristiche di prestazione dei componenti, la installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentati da combustibili solidi, liquidi e gassosi negli edifici pubblici e privati, con esclusione di quelli adibiti ad attività industriali o artigianali». Altre norme sono state dettate con il decreto ministeriale 1° dicembre 1975 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1976) ma solo in materia di «...sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione».

Il naturale evolversi delle tecnologie degli impianti nel tempo ha comportato e comporta ancor più oggi uno sfruttamento dei materiali vicino ai limiti; questo fenomeno è esaltato dalla sempre maggiore richiesta di soluzioni che, se talvolta appaiono ardite e originali, molto spesso rasentano il limite della sicurezza.

Conseguenza di ciò è il numero sempre crescente di incidenti, purtroppo comportanti spesso anche il sacrificio di vite umane, imputabili per la massima parte a deficienze di impianti, rese possibili dalla mancanza di speciali organismi di controllo istituiti da leggi ben precise. Inoltre, la necessità di aumentare la potenzialità o l'automatismo degli impianti sia civili che industriali fa sì che vengano posti problemi per la cui soluzione, oltre alla normale pratica di lavoro, è indispensabile una solida preparazione tecnica. Peraltro, a causa della necessità sempre più sentita di ottenere il massimo rendimento, motivi di ordine economico impongono di studiare schemi di impianti sempre più complessi che, se non adeguatamente progettati, possono comportare un aumento degli elementi di pericolosità per le persone o per l'ambiente.

Da quanto detto sopra, si rileva come sia indispensabile che la relativa progettazione venga effettuata da tecnici che possano assicurare, sulla base della loro specifica preparazione professionale, la realizzazione di impianti che soddisfino non solo le esigenze economiche del committente, ma anche le esigenze operative degli impianti stessi e, soprattutto, che garantiscano incondizionatamente la loro assoluta sicurezza e la salvaguardia del patrimo-

nio ecologico che è un bene della intera comunità nazionale.

In definitiva, nella elaborazione degli schemi di gestione della industrializzazione, occorre avere ben presente il fatto che essa si presenta spesso inconciliabile con ogni linea di conservazione ecologica e che, pertanto, le scelte e la organizzazione delle forze e dei cicli di lavoro devono fondersi nell'unico orizzonte di una competitività del prodotto che non deve essere pagata in termini di eccessiva degradazione dell'ambiente ma che deve essere perseguita invece responsabilizzando organismi e persone competenti.

Occorre che alla funzione decisionale si restituisca la dignità del sostegno della competenza e della serietà dello approfondimento e che, in particolare nel ciclo produttivo industriale, sia recuperata a nuove responsabilità la categoria dei tecnici in generale e degli ingegneri in particolare.

Il momento della gestione produttiva non può essere proficuamente attuato se non affidando un ruolo congeniale a questa categoria di operatori del lavoro che rimane tuttora stranamente sottratta ad ogni assunzione di responsabilità e costretta ad un anonimato impiegatizio dequalificante, che ne disconosce il patrimonio culturale e ne impedisce il perfezionamento professionale.

Resta in tal modo inutilizzata una notevole potenzialità produttiva che, invece, opportunamente sollecitata e motivata, potrebbe costituire una molla potente negli ingranaggi di quel meccanismo che tanto faticosamente si tenta di rimettere in moto.

In tempi, come i nostri, nei quali i velleitarismi di alcune indicazioni demagogiche hanno da lungo tempo mostrato la corda di un sostegno economico consunto, nel momento in cui, annullato ogni margine di produttività, il sistema economico italiano è costretto a pescare nel fondo di un dissesto generalizzato e ad affannarsi nella non dignitosa ricerca di sovvenzioni da paesi terzi, quando si riparla di produttività delle aziende, di recupero dell'impegno nel lavoro e soprattutto di razionale e rigorosa utilizzazione delle risorse, sarebbe del tutto illogico dimenticare che il catalizzatore di ogni riuscita competitiva è costituito dalla corretta valorizzazione e utilizzazione delle risorse individuali in un quadro di utilità generale.

Ed è in tale quadro che non è ormai più lecito, disponendone, continuare a lasciare utilizzata in modo non professionale

la categoria degli ingegneri industriali ai quali, ancora oggi, manca un retroterra giuridico che consenta loro di sentirsi impegnati al perseguimento di quei fini di tutela, immediata e mediata, della pubblica e privata incolumità, di rigorosa utilizzazione delle risorse, di efficiente realizzazione delle elaborazioni che, per il contenuto stesso della professionalità da essi in realtà esercitata, sono a loro naturalmente congeniali.

Appare pertanto ormai indispensabile e improcrastinabile l'emanazione di chiare leggi che prendano atto del fatto che certi momenti di determinazione, di conduzione, di controllo dei meccanismi produttivi debbono essere gestiti attraverso l'apporto della competenza specifica e della responsabilità precisata e non diluita in strutture burocratiche e deresponsabilizzanti e devitalizzanti.

Deve essere altresì sottolineato che tale esigenza è stata resa impellente da quando ha cominciato a diffondersi anche nel nostro paese l'adozione della progettazione integrale. Infatti la pubblicazione dell'albo nazionale dei progettisti della GESCAL che raccoglie e suddivide ingegneri specializzati nei settori urbanistico ed edilizio ed ingegneri esperti nel settore impiantistico, costituisce la dimostrazione di come anche in Italia si stia provvedendo a valutare in tutta la sua importanza lo specifico settore degli impianti tecnici così come avviene da molto tempo all'estero. Ciò comprova che lo Stato ha già posto le premesse per regolamentare l'impiantistica nelle costruzioni civili di iniziativa pubblica, premesse che si auspica preludano ad una regolamentazione estesa anche alle costruzioni private civili e industriali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Impianti soggetti alle norme).

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a tutti gli impianti tecnici fissi in genere, quali gli impianti elettrici ed elettronici, meccanici, metallurgici, chimici, nucleari, termici, idraulici, sanitari, di refrigerazione, condizionamento e ventilazione, distribuzione di carburanti e combustibili liquidi, gas, aria compressa, depurazione e trattamento, acustici, sollevamento e trasporto di persone o cose, quanto altro di tipo tecnologico da eseguire o da potenziare e da ammodernare in costruzioni civili, industriali ed agricole.

La realizzazione di detti impianti deve avvenire in modo da assicurare il migliore funzionamento ai fini delle condizioni ecologiche, igieniche e del rendimento, nonché per garantire la sicurezza d'esercizio e l'incolumità pubblica.

ART. 2.

(Progettazione degli impianti).

La realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo 1 deve avere luogo in base ai progetti esecutivi redatti e firmati, nei limiti delle rispettive competenze, da ingegneri o da periti industriali iscritti nei relativi albi professionali.

ART. 3.

(Responsabilità dei progettisti).

I progettisti hanno la responsabilità diretta della progettazione dell'impianto o delle parti di rispettiva competenza, della scelta dei materiali, delle dimensioni dell'apparecchiatura e di ogni componente dell'impianto stesso.

Il progetto deve essere compilato in conformità di quanto disposto nei successivi articoli 5 e 6.

ART. 4.

(Direzione dei lavori).

I lavori per l'esecuzione di qualsiasi progetto inerente agli impianti di cui al precedente articolo 1 devono essere affidati alla direzione, nei limiti delle rispettive competenze, di ingegneri o periti industriali abilitati, iscritti nei rispettivi albi professionali.

Il direttore dei lavori è responsabile esclusivamente della realizzazione del progetto esecutivo in conformità a tutto quanto in esso previsto ed è tenuto a sottoporre all'approvazione del progettista ogni eventuale variante agli impianti che si rendesse necessaria per la buona esecuzione dei lavori.

ART. 5.

(Concessione di edificare).

All'atto della presentazione del progetto di nuova costruzione o di ristrutturazione o di modificazione degli edifici civili, industriali ed agricoli devono essere depositati al competente ufficio comunale gli elaborati tecnici inerenti gli impianti dei servizi e gli impianti tecnologici che si prevede di installare in detti edifici o che, comunque, si intende costruire o modificare.

Gli elaborati devono comprendere una completa elencazione degli impianti tecnologici da realizzare e, per ogni impianto, deve essere fornita la seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva dalla quale risultino gli scopi e la destinazione dell'impianto contenente i dati di progetto e le caratteristiche funzionali, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare le caratteristiche costruttive dell'impianto da realizzare. Le caratteristiche funzionali dovranno essere specificatamente definite indicando le materie prime di partenza ed i prodotti finiti, le potenze massime installate e le quantità o le portate dei materiali o dei fluidi trattati, con particolare riferimento agli scarichi liquidi o gassosi o di materiali solidi ai fini della prevenzione dell'inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria e per la salvaguardia delle condizioni ecologiche in generale. Dalla relazione deve inoltre risultare quanto altro possa interessare ai fini della sicurezza di eser-

cizio, della incolumità pubblica e dell'economia nazionale;

b) uno schema funzionale quantificato dell'impianto con indicazione specifica di tutti i principali componenti;

c) disegni generali di assieme in scala 1:100 comprendenti piante e sezioni in numero sufficiente per l'esatta rappresentazione dell'impianto nel suo complesso e che consentano di individuare l'ubicazione dei principali componenti dell'impianto indicati nello schema di cui al precedente punto b).

La documentazione tecnica relativa ad ogni impianto deve essere firmata dal tecnico o dai tecnici che ne hanno effettuato il progetto ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorità comunale, per il rilascio della concessione di edificare, deve richiedere il preventivo nulla osta ai competenti enti (comando provinciale dei vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, associazione nazionale controllo combustione, ENPI, CNEN, enti statali o regionali comunque preposti, ecc.) i quali, verificato l'adempimento delle norme contenute nella presente legge e nelle leggi speciali in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, procederanno o al rilascio o al diniego del predetto nulla osta. L'eventuale diniego di nulla osta, deve, in ogni caso, essere motivato.

Per le nuove costruzioni, ristrutturazioni o modifiche degli edifici civili, industriali ed agricoli i comuni debbono procedere a verifica della conformità delle opere eseguite alle norme della presente legge entro sei mesi dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La licenza di uso o di abilità non può essere rilasciata se gli accertamenti non hanno dato esito positivo.

In tutti gli altri casi il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori devono rilasciare una dichiarazione congiunta con la quale, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certifica sotto la propria responsabilità la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata dal committente a norma del primo comma.

Tale dichiarazione è necessaria per il rilascio della licenza di uso o di abitabilità.

Il comune altresì ha facoltà di procedere a verifica entro 5 anni dalla data di fine lavori. La verifica può essere effettuata anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile e del conduttore.

In tutti i casi il comune può procedere al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge sia in relazione al progetto dei lavori sia in corso di esecuzione dei lavori stessi.

In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco può sospendere l'esecuzione dei lavori di costruzione e deve in ogni caso informare il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 16. Può altresì ordinare, quando ciò sia possibile, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste.

ART. 6.

(Denuncia dei lavori).

L'inizio dei lavori per la costruzione degli impianti di cui al precedente articolo 1, e per cui sia stata rilasciata la concessione di edificare a norma del precedente articolo 5, deve essere preventivamente denunciata, a cura del costruttore o dell'installatore, al genio civile.

Alla denuncia deve essere allegato:

- a) copia della licenza di costruzione;
- b) copia del progetto approvato;
- c) relazione tecnica costruttiva in due copie dalla quale risultino le sollecitazioni meccaniche, termiche, chimiche e simili a cui sono sottoposte strutture ed apparecchiature, le caratteristiche dei materiali con i quali si prevede di costruirle ed i coefficienti di sicurezza posti a base dei calcoli di progetto;
- d) disegni costruttivi in due copie di quelle parti la cui stabilità, in relazione alle funzioni statiche o di processo, possa interessare la sicurezza di esercizio o la incolumità delle persone.

Il genio civile, accertata la regolarità degli atti presentati restituisce al costruttore, entro quindici giorni dalla data della ricezione, una copia della relazione tecnica costruttiva e dei disegni costruttivi con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Le modifiche che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere previste nel progetto originario, se limitate alle condizioni di sollecitazione o di installazione, devono essere denunciate prima di dare inizio alla loro esecuzione con le stesse modalità previste nel presente articolo. Modifiche sostanziali dell'impianto dovranno essere de-

bitamente approvate come varianti di progetto a norma del terzo comma del precedente articolo 5.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, province e comuni e loro consorzi, aventi nell'organico del proprio ufficio tecnico ingegneri o periti industriali che possono provvedere all'elaborazione dei relativi progetti ed assumerne le responsabilità relative nei limiti delle rispettive competenze professionali.

ART. 7.

(Documenti in cantiere).

Nel cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori fino al collaudo, devono essere conservati, a cura del costruttore, le copie vistate della denuncia di cui al precedente articolo 6 ed i disegni esecutivi dell'impianto, sia per la parte già eseguita che per la parte in corso di esecuzione, firmati dal progettista.

Il direttore dei lavori deve riportare sui disegni esecutivi tutte le varianti da esso apportate, datate e firmate da lui stesso e dal progettista dell'impianto, sempreché dette varianti non rientrino nel disposto del penultimo comma del precedente articolo.

ART. 8.

(Documenti a disposizione del collaudatore).

Ad impianto ultimato, il costruttore conserverà a disposizione del collaudatore o dei collaudatori di settore, di cui al seguente articolo 10, i disegni esecutivi, aggiornati con le variazioni apportate al progetto originale e sottoscritte dal direttore dei lavori e dal progettista.

ART. 9.

(Collaudo degli impianti).

Gli impianti di cui all'articolo 1, debbono essere collaudati separatamente e comunque con collaudo disgiunto da quello statico delle opere murarie dei fabbricati civili, industriali o agricoli, cui sono connesse.

Il collaudo degli impianti, quando non debba essere eseguito da enti specificata-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mente preposti per legge, regolamento dello Stato, regolamento regionale o comunale, deve essere fatto eseguire a cura del committente dell'opera avvalendosi di tecnici collaudatori come prescritto dal successivo articolo 10.

In caso di collaudo con esito negativo, il committente deve apportare all'impianto le modifiche necessarie e quindi si procederà ad ulteriore collaudo con identiche modalità del precedente sino ad esito positivo dello stesso.

Le relazioni finali di collaudo vengono trasmesse in duplice copia al genio civile che provvede a restituirne una copia debitamente vistata, trattenendo la seconda in deposito.

ART. 10.

(Collaudatori).

Il collaudo degli impianti di cui al precedente articolo 1 deve essere eseguito da ingegneri o da periti industriali, iscritti nei rispettivi albi professionali, nei limiti delle rispettive competenze tecniche. I tecnici collaudatori non devono essere intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'impianto da collaudare.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio l'impianto, è fatto obbligo al costruttore di chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri od al collegio provinciale dei periti industriali, nel caso in cui l'opera rientri nei limiti di competenza professionale di questi ultimi, la designazione di terne di nominativi entro le quali scegliere i collaudatori. I consigli degli ordini o dei collegi devono segnalare nominativi di professionisti di riconosciuta competenza specifica nel relativo campo tecnologico.

Per le opere costruite per conto dello Stato o per conto degli enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, non sussistono gli obblighi di cui al precedente comma.

ART. 11.

*(Licenza di abitabilità
e licenza d'uso e agibilità).*

Ai fini del rilascio della licenza di abitabilità per i fabbricati civili e per la licenza d'uso e di agibilità per i fabbricati industriali e agricoli occorre presentare alla au-

torità comunale competente una copia del certificato di collaudo di ogni singolo impianto tecnico con l'attestazione dell'avvenuto deposito della relazione finale di collaudo ai sensi del precedente articolo 9. Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo.

ART. 12.

(Prefabbricazione, produzione in serie e non in serie in stabilimenti di impianti o componenti di impianti).

Le imprese che procedono alla costruzione di impianti o di parti di impianti, individuabili singolarmente come componenti aventi una funzionalità statica, meccanica o di processo, hanno l'obbligo di farne preventiva denuncia al ministero competente.

La denuncia di fabbricazione deve essere relativa ad ogni tipo di impianto o di componente di impianto prodotto e deve essere corredata dai seguenti elaborati:

a) relazione tecnica che descriva le applicazioni previste, riporti i calcoli di progetto relativi sia alla sua stabilità sia al suo funzionamento di esercizio, specifichi le caratteristiche dei materiali impiegati ed i carichi di sicurezza adottati, indichi i metodi costruttivi adottati, prescriva le modalità di montaggio o installazione e quelle di impiego;

b) disegni di assieme dell'impianto o di componente di impianto che si intende fabbricare e disegni costruttivi delle parti che abbiano importanza ai fini della stabilità e della sicurezza;

c) certificato di collaudo, eseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 10, salvo il caso di apparecchiature soggette per legge a collaudo da parte di enti pubblici di controllo, con specificazione dei tipi di prove eseguite in stabilimento ed i risultati ottenuti sui prototipi.

Tutti gli elaborati tecnici sopra elencati devono essere eseguiti e firmati, nei limiti delle rispettive competenze, da ingegneri o periti industriali, iscritti nei rispettivi albi professionali.

Gli impianti ed i componenti di impianti devono altresì essere chiaramente e dure-

volmente contrassegnati con riferimento al prototipo oggetto della denuncia di fabbricazione in modo che ne sia consentita l'individuazione del tipo e della serie di origine.

La progettazione e la direzione dei lavori di costruzione in stabilimento di impianti o di componenti di impianti di cui al precedente articolo 1 devono essere affidate, a seconda dell'importanza tecnica ed economica della produzione, ad ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali: ad essi compete la responsabilità della corretta progettazione e costruzione, in modo conforme a quanto dichiarato nella denuncia di fabbricazione, e della relativa rispondenza costruttiva e funzionale.

I tecnici che, a norma del precedente articolo 3, devono effettuare il progetto di installazione di un impianto sono responsabili del corretto inserimento dei diversi componenti nel complesso e della loro corretta utilizzazione, in modo conforme alle caratteristiche costruttive, di stabilità e funzionali denunciate dal fabbricante.

Le imprese che, oltre a fabbricare in stabilimento impianti tecnici, parti di impianti o loro componenti, provvedono anche al montaggio e installazione degli impianti presso il committente e pertanto svolgono l'attività di realizzazione di impianti indicata nel precedente articolo 1, devono adempiere anche alle prescrizioni sancite dai precedenti articoli 5 e 6 con responsabilità congiunta col committente, mentre i tecnici preposti assumono le responsabilità relative alla loro fabbricazione e separatamente, quelle relative alla progettazione dell'impianto ed al suo montaggio, nei rispettivi limiti delle proprie mansioni.

ART. 13.

(Importazioni di impianti o componenti di impianti).

Le imprese che procedono all'importazione di impianti o di componenti di impianti (macchinari, apparecchiature o parti di impianti) debbono adempiere a tutte le prescrizioni stabilite per i costruttori nazionali dalla presente legge e dalle norme legislative speciali comunque ad essi applicabili.

I relativi elaborati tecnici devono essere verificati e sottoscritti, nei limiti delle rispettive competenze, da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi pro-

fessionali che devono assumersi le relative responsabilità per quanto attiene la stabilità e la sicurezza degli stessi.

ART. 14.

(Vigilanza).

Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nel precedente articolo 1, ha il compito di vigilare sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla legge: a tal fine si avvale di funzionari tecnici.

Analogo compito di vigilanza è svolto dall'ispettorato provinciale del lavoro, tramite i propri funzionari tecnici.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6.

ART. 15.

(Accertamenti delle violazioni).

I funzionari tecnici che accertino l'inservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco o dell'ispettorato provinciale del lavoro, deve essere inoltrato al committente, al costruttore, all'installatore ed alla impresa appaltatrice per gli adempimenti previsti che devono essere eseguiti entro 60 giorni.

Trascorsi i 60 giorni, in caso di inadempienza, i relativi verbali sono inviati al pretore ed al prefetto per i provvedimenti di cui ai successivi articoli.

ART. 16.

(Sospensione dei lavori e demolizione di opere non autorizzate).

Il prefetto, ricevuto il processo verbale a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, al committente, al direttore dei lavori, all'installatore ed al costruttore, la sospensione dei lavori con decreto notificato a mezzo ufficiale giudiziario con le forme e le modalità previste dal codice di procedura civile.

I lavori non possono essere ripresi finché il prefetto non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.

Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l'osservanza.

Quando siano stati eseguiti gli impianti senza concessione di edificare od in contrasto con questa, il provveditore regionale alle opere pubbliche, può disporre, su proposta del prefetto, la demolizione degli impianti stessi. Il provvedimento di demolizione è emesso previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici entro cinque anni dall'inizio dei lavori abusivi.

Il provvedimento di demolizione è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al committente, al direttore dei lavori, al costruttore o all'installatore.

Il provvedimento di demolizione dell'impianto contiene l'indicazione del termine nel quale il committente è tenuto a provvedersi a proprie spese.

Scaduto inutilmente tale termine, il provveditore regionale alle opere pubbliche dispone la demolizione d'ufficio dell'impianto e l'esecuzione per il recupero delle spese relative, a norma del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Al pagamento delle spese di demolizione sono solidalmente obbligati, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori qualora quest'ultimo non abbia contestato ai primi la non conformità delle opere rispetto alle norme contenute nella presente legge e, conseguentemente, non abbia rinunciato alla direzione dei lavori.

ART. 17.

(Lavori abusivi).

Chiunque progetti, commetta, diriga e in qualità di costruttore o di installatore esegua le opere previste dalla presente legge, o parte di esse, in violazione del precedente articolo 2, è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e, nei casi più gravi, con l'arresto sino a due mesi.

È soggetto alla pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 50.000.000 chi produce in serie e non in serie impianti o parti complesse di questi senza osservare le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

ART. 18.

(Lavori eseguiti senza concessione di edificare o in contrasto con essa o non compresi nella stessa).

Quando siano eseguiti impianti tecnici senza concessione di edificare od in con-

trasto con essa o non compresi nella stessa il committente ed il costruttore od installatore sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 20.000.000. Il direttore dei lavori è punito a norma del primo comma del precedente articolo 17.

Qualora l'impianto abusivo sia suscettibile di essere uniformato alle norme della presente legge, senza pregiudizio alcuno per l'interesse pubblico, si applica una sanzione amministrativa pari alla metà del valore venale delle opere o loro parti eseguite abusivamente, valore che verrà determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

La conservazione degli impianti abusivi è comunque subordinata alla presentazione di un progetto di verifica in tutto rispondente alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 ed all'esito positivo del collaudo eseguito a norma del precedente articolo 9 e del secondo comma del precedente articolo 10.

ART. 19.

(Omessa o ritardata denuncia di lavoro).

Il costruttore o l'installatore che ometta o ritardi la denuncia prevista dal precedente articolo 5 è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

ART. 20.

(Responsabilità del costruttore e del direttore dei lavori).

Il costruttore o l'installatore che non ottemperi alle prescrizioni indicate al precedente articolo 8 ed il direttore dei lavori in caso di inosservanza del precedente articolo 7 sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 21.

(Mancaza del certificato di collaudo).

Chiunque consenta l'utilizzazione degli impianti prima del rilascio dei rispettivi certificati di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato o degli altri enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, prima del collaudo, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

ART. 22.

(Comunicazione della sentenza).

La sentenza emessa in base alle precedenti disposizioni, a carico dei progettisti o direttori dei lavori di costruzione o di installazione, inadempienti alle norme della presente legge, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine o collegio professionale competente, per i provvedimenti previsti dalle vigenti leggi sull'esercizio professionale.

ART. 23.

(Esercizio degli impianti).

Gli impianti tecnici indicati al precedente articolo 1 devono essere eserciti in modo da conservare per tutto il tempo per cui si prevede di tenerli in funzione, le caratteristiche di idoneità e di efficienza stabilite in sede di progetto per assicurare le prestazioni necessarie ai fini della tutela delle condizioni ecologiche ed igieniche e per garantire la sicurezza di esercizio e l'incolumità pubblica.

A tal fine l'utente degli impianti deve osservare le norme tecniche che verranno emanate ai sensi del seguente articolo 27 per la sicurezza di esercizio, ferme restando le norme stabilite in materia da leggi e regolamenti speciali.

ART. 24.

(Vigilanza sulla condotta e manutenzione degli impianti).

Il compito di vigilanza sulla osservanza degli adempimenti previsti dal precedente articolo 23 è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo esercita a mezzo dell'ispettorato del lavoro.

Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in caso di accertata inosservanza di tali adempimenti sono esecutive; contro tali disposizioni è ammesso ricorso nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

ART. 25.

(Sanzioni a carico dell'utente).

Chiunque utilizzi un impianto tecnico in violazione delle norme emanate ai sensi del successivo articolo 27 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a sei mesi.

ART. 26.

(Norme transitorie).

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano agli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli impianti dovranno tuttavia essere sottoposti a collaudo straordinario o di sanatoria secondo le prescrizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 10.

ART. 27.

(Emanazione di norme tecniche).

Le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi, per quanto riguarda la stabilità e la sicurezza di esercizio, gli impianti di cui alla presente legge, saranno emanate dal Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio nazionale delle ricerche.

Le norme inerenti l'esercizio degli impianti dovranno stabilire i requisiti professionali dei responsabili della condotta e della manutenzione delle diverse categorie di impianti e dovranno essere emanate entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.